DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 15

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 maggio 2012, non più in vigore dal 7 luglio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
Capo	II — Norme sostanziali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-razionalizzazione-della-spesa-pubblica/art-15-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it